



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO
Ud.12/06/2026 CC

Maria Acierno	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Rosario Caiazza	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere Rel.
Maura Caprioli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22647/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
-ricorrente-

contro

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2641/2025 depositata il 24/07/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto dal sig. ██████████_██████████ confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 1775/2023, che



aveva riconosciuto in favore dell'ex coniuge, sig.ra [REDACTED] un assegno divorzile pari ad € 900,00 mensili.

1.1 Con ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, il sig. [REDACTED] chiedeva al Tribunale di Verona la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rappresentando che: con decreto del 30 novembre 2017 il Tribunale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, nell'ambito della quale era stata inizialmente attribuita alla moglie la disponibilità dell'immobile familiare, in comproprietà tra le parti, con obbligo del marito di corrispondere le residue rate di mutuo e di versare un assegno di mantenimento pari ad € 1.000,00 mensili; a seguito della vendita dell'immobile coniugale, le parti avevano concordato l'aumento dell'assegno di mantenimento ad € 1.800,00 mensili, oltre alla corresponsione, da parte del marito, della somma complessiva di € 15.000,00 a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali; rispetto all'epoca della separazione, la propria situazione reddituale aveva subito un significativo peggioramento. Alla luce di tali circostanze, il ricorrente chiedeva la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, che, invece, domandava – in sede conclusionale – il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro 1.200,00 o, in subordine di euro 900,00 come proposto in sede conciliativa ma rifiutato dall'ex marito.

1.2 Il Tribunale di Verona, valorizzando la marcata disparità economico-patrimoniale tra le parti, la durata del matrimonio, l'età dei coniugi, la ridotta capacità lavorativa della resistente e il contributo dalla stessa prestato alla vita familiare, tenendo altresì conto del peggioramento reddituale allegato dal ricorrente, conseguente in particolare alla cessazione delle missioni lavorative all'estero, riconosceva alla sig.ra [REDACTED] un assegno divorzile pari ad € 900,00 mensili.

2. La Corte d'appello di Venezia ha confermato integralmente detta pronuncia, accertando, alla luce delle risultanze istruttorie, la sussistenza



di un rilevante divario economico tra le parti, la significativa capacità reddituale e patrimoniale del reclamante e la limitata autosufficienza economica della reclamata, aggravata da una condizione di invalidità totale e da rilevanti esigenze sanitarie; inoltre, quanto alla componente compensativa dell'assegno, che la sig.ra [REDACTED] aveva contribuito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, anche mediante il sacrificio delle proprie prospettive professionali e l'assunzione di un ruolo prevalente nella gestione domestica e dell'assistenza personale durante le frequenti assenze del marito per ragioni lavorative (missioni all'estero del medesimo quale tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri). La Corte ha, altresì, escluso che il temporaneo decremento reddituale del reclamante (per l'interruzione delle dette missioni) fosse idoneo ad incidere sull'equilibrio accertato, sottolineando, al contrario, la sopravvenuta ripresa delle missioni lavorative all'estero e il conseguente incremento delle entrate. Ha, perciò, ritenuto integrati sia il presupposto assistenziale sia quello perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, giudicando altresì congrua la quantificazione operata dal Tribunale nella misura di € 900,00 mensili.

3. Avverso tale pronuncia, il sig. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di impugnazione. La sig. [REDACTED] ha resistito con controricorso corredato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., vizio motivazionale nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 e dei principi di diritto vivente sui criteri di attribuzione dell'assegno di divorzio, per avere la Corte d'appello riconosciuto l'assegno in favore dell'ex coniuge in difetto di prova della sussistenza dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare



«l'eccezione di difetto di prova di difetto di prova circa la sussistenza dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive dell'ex coniuge», trascurando di considerare i redditi percepiti dalla richiedente, le indennità connesse alla sua invalidità, le ulteriori entrate provenienti dai familiari, le disponibilità patrimoniali e immobiliari, tutti elementi idonei a dimostrarne l'autosufficienza economica. In tal modo avrebbe attribuito rilievo alla funzione assistenziale dell'assegno in assenza di prova della non autosufficienza economica della beneficiaria, senza verificare l'effettivo sacrificio da parte della richiedente delle proprie aspettative professionali e reddituali.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., vizio di motivazione e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, lamentando che la Corte d'appello abbia riconosciuto tale componente dell'assegno in assenza dell'accertamento di un effettivo sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della ex coniuge, causalmente collegato alle scelte condivise di conduzione della vita familiare. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente valorizzato circostanze quali il trasferimento in altra città della moglie nei primi anni di matrimonio per esigenze lavorative del marito, lo svolgimento di attività lavorativa part-time e la necessità di gestire da sola le proprie problematiche di salute (oncologiche ed ortopediche) mentre il marito era all'estero, senza verificare se tali situazioni avessero concretamente inciso sulle opportunità professionali della richiedente o contribuito alla formazione del patrimonio familiare o personale dell'altro coniuge; inoltre avrebbe attribuito rilievo alle missioni estere svolte dal ricorrente e ai relativi incrementi reddituali, senza considerare che tali emolumenti avevano natura indennitaria e compensavano condizioni di particolare disagio e rischio connesse al



servizio militare all'estero. Sostiene, infine, che la lunga separazione di fatto delle vite dei coniugi, l'assenza di figli, la mancanza di un progetto familiare tale da giustificare rinunce professionali della moglie e l'insussistenza di un contributo di quest'ultima alla crescita professionale e patrimoniale del marito, avrebbero dovuto escludere il riconoscimento dell'assegno nella sua funzione perequativo-compensativa, residuando, al più, una valutazione limitata al profilo assistenziale.

3. I due motivi, attenendo entrambi alla debenza dell'assegno divorzile e prospettando la violazione delle medesime disposizioni normative, possono essere esaminati congiuntamente. Gli stessi appaiono inammissibili.

3.1- Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, il riconoscimento di detto assegno presuppone, quale preconditione fattuale, l'accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale in ragione del quale il coniuge in situazione di svantaggio avrà il diritto a conseguire l'assegno divorzile in funzione assistenziale, laddove questi non possieda i mezzi che gli consentano di essere autosufficiente e di condurre un'avita dignitosa, ed anche in funzione compensativa-perequativa, laddove si giustifichi il riconoscimento di un ristoro per il contributo dal medesimo fornito alla formazione del patrimonio familiare e/o personale dell'altro coniuge; fermo che, ai fini dell'accertamento di detta ultima funzione, occorre indagare se tale squilibrio sia conseguenza di scelte di vita condivise dai coniugi durante il matrimonio a seguito delle quali il richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno; nell'ambito di tale valutazione, infine, assumono rilievo la durata del matrimonio, l'età e la complessiva condizione esistenziale del richiedente al momento del divorzio (Cass, Sez. Un., n. 18287/2018; Cass. n. 5603/2020; Cass. n. 21234/2019). Si è, altresì,



affermato laddove l'assegno di divorzio sia invocato in funzione assistenziale e anche perequativa-compensativa, è necessario un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia- come detto- i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (v. Cass. n. 265290/2024), un'assenza di mezzi che deve essere oggettiva, non legata, cioè, a comportamenti inerti o contrari al principio di autoresponsabilità da parte del coniuge divorziato (v. Cass. 25718/2025; Cass. 15986/2025; Cass. n. 32354/2024; Cass. 19306/2023; Cass. 13420/2023; Cass. n. 5055/2021).

3.2 Orbene, la Corte territoriale, si è attenuta a detti principi ed il ricorrente non deduce, invero che la stessa se ne si discostata, bensì che abbia male esercitato il proprio potere di apprezzamento delle prove agli effetti di individuare i presupposti del diritto *ex adverso* preteso. E ciò tanto con la prima censura, che si concentra sulla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, ove il ricorrente si duole del fatto che la Corte non avrebbe accuratamente accertato l'inadeguatezza dei mezzi economici dell'ex e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, avendo omissso di esaminare *«l'eccezione di difetto di prova circa la sussistenza dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive dell'ex coniuge»*, il che vale a dire che il giudice non avrebbe valutato adeguatamente le prove sul punto; con la seconda censura, che si concentra sulla valutazione compiuta nel merito dalla Corte d'appello circa la sussistenza di presupposti della funzione perequativo-compensativa dell'assegno, che ha, invero, argomentato su tutti i temi che attenevano al giudizio di accertamento cui era chiamata secondo i



richiamati principi di legittimità (il fatto che la ex moglie del matrimonio, avesse conformato le proprie scelte di vita alle esigenze familiari e professionali del coniuge, seguendolo nei trasferimenti imposti dalla carriera militare e rinunciando a più ampie prospettive professionali coerenti con il proprio percorso formativo di studi; che la stessa si era fatta carico della gestione della vita domestica e delle proprie rilevanti problematiche sanitarie durante le frequenti assenze del marito per ragioni di servizio, consentendo a quest'ultimo di dedicarsi integralmente alla propria attività lavorativa e di conseguire i correlati incrementi reddituali e patrimoniali, anche a motivo delle lunghe missioni all'estero): valutazione di fatto di cui il ricorrente si duole invocando una propria diversa lettura delle emergenze fattuali.

In definitiva il ricorrente, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, tende in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, in relazione a circostanze di fatto già accertate, peraltro concordemente, in primo e in secondo grado. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dai giudici del merito non è certo consentito discutere in questa sede, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione che, come noto, non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di valorizzarle agli effetti del ragionamento decisorio, (cfr. *ex multis*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7813/2023; Cass. n. 35041/2022; Cass., SU, n. 34476/ 2019; Cass. n. 27686 / 2018; Cass., SU, n. 7931/2013; Cass. n. 14233/2015; Cass. n. 26860/2014); salvo si prospetti un vizio motivazionale nei ristretti limiti in cui ciò è consentito ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. o in



ragione di una «anomalia motivazionale» che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (v. Cass. Sez. U n. 8053/14), aspetti in alcun modo coltivati nei motivi proposti

4.- In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo; sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1—quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1— bis.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12.6.2026

Il Presidente
Maria Acierno

